

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 63 del 12/07/2017

OGGETTO: RICHIESTA DELLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE CORTONA SVILUPPO S.R.L. DI RICORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CORTONA E FOIANO DELLA CHIANA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI ACQUISTO TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" EX ART. 37 D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 - dodici - del mese luglio alle ore 09:32 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	*
PACCHINI LUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	*
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	*
MANFREDA TEODORO	Consigliere	*
ROSSI PAOLO	Consigliere	-
MEONI LUCIANO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	-
BERTI FABIO	Consigliere	*
FERRI ALESSANDRO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

Si dà atto che i Consiglieri Meoni e Berti non partecipano alla votazione su questo argomento come già dichiarato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria precedente Deliberazione n. 89 del 30/11/2015 aveva definito ed approvato lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis, dell'allora vigente Codice degli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006;
- conseguentemente, con il medesimo atto, era stata disposta la costituzione di un Ufficio comune operante come centrale unica di committenza – c.d. “CUC” - per i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana;

DATO ATTO che:

- in data 18/04/2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il cui art. art. 37, in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, detta in specifico disposizioni in ordine ad aggregazioni e centralizzazione delle committenze delle Amministrazioni Pubbliche, stabilendo che:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai

requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente

imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della

centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121”;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell'11/05/2017, a seguito di formale richiesta da parte del Comune di Marciano della Chiana (Ar) è stato disposto il ricorso da parte di tale Ente alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Cortona, al fine di poter procedere all'espletamento di una gara per l'affidamento di lavori consistenti in interventi di adeguamento antisismico e ripristino danni dal terremoto all'edificio adibito a scuola media – elementare nel Capoluogo, dando atto altresì che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Cortona fosse limitato alla sola procedura di affidamento di cui alla suddetta Deliberazione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Cortona è proprietario della Società partecipata in house Cortona Sviluppo S.r.l., che gestisce in particolare i servizi relativi alla mattazione, cimiteriali e di convengistica e che è soggetta, quale soggetto strumentale dell'Ente, al controllo analogo di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016;

- nell'ottica dell'esercizio puntuale e costante del controllo analogo, anche in materia di appalti per l'approvvigionamento di beni e servizi e l'affidamento di lavori per lo svolgimento dei servizi gestiti, la Società Cortona Sviluppo ***è da autorizzare nell'attuazione del suddetto strumento che rappresenta una ulteriori pregnante forma di controllo sull'in house;***

- ***che le soglie di operatività, relativamente alla gestione dei rapporti contrattuali e per la concreta determinazione delle soglie di pubblicità, sono state da tempo determinate con la Direttiva numero 2/2017 dalla Giunta Comunale e troveranno una ulteriore attuazione per il tramite della delibera consiliare numero... .(della seduta odierna) con la quale il Consiglio Comunal eha approvato il regolamento sul controllo analogo;***

RITENUTO:

- avuto riguardo alle disposizioni normative richiamate e nell'ottica generale di una leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, consentire alle società in house dei Comuni che fanno parte della presente convenzione, di poter procedere all'espletamento di tutte le procedure dper l'approvvigionamento di beni o servizi o lavori di importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del DLGS 50/2016 mediante la piattaforma START della Regione Toscana

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016 e la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, allegata alla Deliberazione C.C. n. 89/2015 di cui in premessa; , secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006;

PRESA IN PARTICOLARE VISIONE del generale favore verso la partecipazione di altri Enti disposta nella stessa Convenzione a suo tempo stipulata, che attiene a rapporti istituzionali tra Comuni dello stesso territorio, esplicitata in particolare nelle previsioni di cui all'articolo 28 recante "Associazione di altri Comuni ed altri Enti Locali";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Amministrativa e quello contabile rimesso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti, (Manfreda e Scorcucchi), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri votanti;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di disporre che le società, costituite o costituende, in house dei comuni di Cortona e Foiano della Chiana, e specificatamente della Cortona Sviluppo srl, possono procedere all'espletamento di tutte le procedure per l'approvvigionamento di beni o servizi o lavori di importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del DLGS 50/2016 mediante la piattaforma START della Regione Toscana;
3. di dare mandato conseguentemente alla Giunta Comunale di variare, alla luce delle sopravvenute normative ed in linea con gli indirizzi essenziali espressi dagli organi consiliari, i contenuti della Convenzione a suo tempo stipulata tra i due Comuni, previa definizione dei contenuti in accordo tra essi, ed al fine di recepire gli interventi normativi sopravvenuti e quanto appena deliberato;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Associato sopra indicato di adottare gli atti organizzativi conseguenti all'adesione sopra indicata, disponendo se del caso deleghe operative al personale delle suddette società fatta salva la gestione associata per tale procedura;
5. di dichiarare, con distinta votazione che riporta lo stesso esito della votazione principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere all'avvio di procedure di gara da gestire con tali modalità verso la Cortona Sviluppo srl, con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti, (Manfreda e Scorcucchi), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio,
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale,
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**